

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode  
1978-1983

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **92.** SITZUNG

15.7.1982



## INDICE

**Disegno di legge n. 71:**  
"Protrazione della durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige"  
  
pag. 3

**Interrogazioni e interpellanze**  
pag. 12

**Disegno di legge n. 76:**  
"Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni ed ulteriori modifiche alla legge medesima"  
  
pag. 15

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 71:**  
"Verlängerung der Dauer der Krediteröffnungen zu Gunsten der Investitionsbank Trentino-Südtirol"  
  
Seite 3

**Anfragen und Interpellationen**  
Seite 12

**Gesetzentwurf Nr. 76:**  
"Erhöhung der im Regionalgesetz vom 29. Dezember 1975, Nr. 14 und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehenen Regionalabgaben auf die nichtstaatlichen Konzessionen und weitere Änderungen zu diesem Gesetz"  
  
Seite 15



Presidenza del Presidente Achmüller

Ore 9.50

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Procediamo con l'appello nominale.

VALENTIN (segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Diamo lettura del processo verbale della seduta 8 luglio 1982.

MARZARI (segretario questore - P.C.I.): (legge il processo verbale.

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Wenn nicht, dann ist das Protokoll genehmigt.

Osservazioni al processo verbale? No; il processo verbale è approvato.

Hanno giustificato la loro assenza i cons. Betta Mauro, Binelli, Cadonna, Carli, Mengoni, Paris, Ferretti, Mitolo, Pasquali, Zelger.

Mitteilungen:

Am 8. Juli hat der Regionalausschuß folgenden Gesetzentwurf

vorgelegt:

- Nr. 78: "Erhöhung des Anteils der Region am Vermögen der Autonomen Körperschaft Bozner Messe".

Am 21 Juni 1982 hat der Regionalratsabgeordnete Giorgio Ziosi folgende Anfrage vorgelegt:

- Anfrage Nr. 124 über die Ernennung eines Regionalratsabgeordneten zum Präsidenten der Sparkasse von Trient und Rovereto.

Der Wortlaut der Anfrage und das Antwortschreiben sind ergänzender Bestandteil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

Comunicazioni:

- In data 8 luglio 1982 la Giunta regionale ha presentato il
- Disegno di legge n. 78: "Aumento della quota di partecipazione della Regione al patrimonio dell'Ente Autonomo Fiera di Bolzano".

In data 21 giugno 1982 il consigliere regionale Giorgio Ziosi ha presentato l'

- interrogazione n. 124, concernente la nomina di un consigliere regionale alla carica di Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Il testo dell'interrogazione e della risposta scritta farà parte integrante del resoconto stenografico della seduta odierna.

Wir gehen zur Tagesordnung über. Wir waren bei der Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 71: "Verlängerung der Dauer der Krediteröffnungen zugunsten der Investitionsbank Trentino-Südtirol".

Wir sind bei der Behandlung der Tagesordnungen stehengeblieben. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Tretter. Er hat das Wort.

Punto 2) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 71: "Protrazione della durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige", presentato dalla Giunta regionale.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Tretter.

TRETTTER (PPTT-UE): Per il proseguimento e la trattazione dell'ordine del giorno presentato dal mio gruppo politico voglio innanzi tutto ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti sul nostro ordine del giorno, perché i loro interventi sono la dimostrazione di una accorta sensibilità nei confronti di un disegno di legge, che dovrebbe rinnovare al Mediocredito una apertura di credito agevolata.

Io ritengo che dopo questo dibattito sia indispensabile, anche accettando la proposta del collega Matuella, sospendere un quarto d'ora i lavori del Consiglio, per vedere di riproporre un ordine del giorno, che tenga in considerazione le proposte anche della altre forze politiche.

Perciò io chiedo al Presidente di sospendere, per concordare e riproporre un ordine del giorno, che tenga appunto in considerazione anche le proposte di altre forze politiche.

PRECIDENTE: Es ist hier der Antrag gestellt worden, kurz zu unterbrechen. Wenn sich niemand dagegen ausspricht, dann möchte ich diesem Antrag stattgeben.

Die Sitzung ist für eine Viertelstunde unterbrochen.

E' stato proposto di sospendere brevemente la seduta. Se nessuno è contrario, accolgo la richiesta.

La seduta è sospesa per 15 minuti.

(Ore 10.00)

(Ore 10.25)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort. Das Wort hat Abgeordneter Tretter.

La seduta riprende. La parola al cons. Tretter.

TRETTTER (PPTT-UE): Dopo l'incontro con le altre forze politiche, ritiro l'ordine del giorno, presentato dal PPTT-UE, riproponendo un nuovo testo sottoscritto anche da altre forze politiche.

PRESIDENTE: Ich gehe davon aus, daß auch der ursprüngliche Text der Sozialistischen Partei, des Abgeordneten Tomazzoni, zurückgezogen ist und daß alle mit dem neuen Text einverstanden sind.

Ich lese den neuen Text vor:

Parto dal presupposto che anche il testo originario del partito socialista, del consigliere Tomazzoni, sia da considerarsi ritirato e che tutti concordano con il nuovo testo, di cui  
dò  
lettura:

#### ORDINE DEL GIORNO

Il Mediocredito Trentino-Alto Adige è una istituzione che ha

dimostrato di funzionare. Si è soprattutto dimostrata efficace sotto il profilo del sostegno economico ai settori produttivi delle due province.

Con il disegno di legge n. 71 la Regione ha proposto una protrazione della durata dell'apertura di credito a suo favore, operazione positiva e condividibile, a condizione peraltro che la Regione definisca con modalità ed obiettivi da perseguire ed ai quali il Mediocredito Trentino-Alto Adige dovrà attenersi. Ciò in particolare con riferimento ai settori d'intervento da privilegiare ed alla necessità che le condizioni di favore dell'apertura di credito siano finalizzate totalmente a beneficio dei settori d'intervento.

Ciò premesso,

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 15 luglio 1982,

#### i m p e g n a

la Giunta a rinnovare l'apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige subordinando il rinnovo stesso alla condizione che il Mediocredito metta a disposizione mezzi finanziari corrispondenti alla redditività dell'apertura di credito per finanziamenti prioritariamente nei settori dell'artigianato e del commercio.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Tretter.

Chi chiede la parola? Consigliere Tretter.

TRETTER (PPTT-UE): Brevemente, perché riproporre quest'ordine del giorno è stato un fatto anche di sensibilità da parte delle altre forze politiche e devo dire anche di un'accorta sensibilità da parte dell'assessore e della Giunta regionale.

Le mie preoccupazioni in ogni modo rimangono. Abbiamo dato una delega molto importante alla Giunta regionale, perché possa fare in modo che questi soldi vengano veramente dirottati per determinate iniziative, che con questo ordine del giorno vogliamo che siano veramente dei fondi messi a disposizione, in un momento così difficile, per dei settori, i quali sono stati, per motivi statutari, estromessi dalla gestione del Mediocredito.

E' una fiducia nei confronti della Giunta regionale, la quale saprà gestire bene, e le aspettative di questi settori, introdotti in questo ordine del giorno, e le aspettative dei diretti interessati verranno senz'altro prese in considerazione.

Ripeto, ho delle perplessità. Queste perplessità mi auguro vengano sfatate dalla presa in considerazione dell'assessore, che farà in modo che questo accordo venga portato avanti, tenendo in considerazione appunto le aspettative degli operatori.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Abgeordneter Betta.

Chi chiede ancora la parola? Consigliere Betta.

BETTA Claudio (P.R.I.): Solo due parole, per dire che per me va bene questo ordine del giorno; lo approvo, anche se avrei preferito che ci fosse un supporto a monte, che doveva dirci come ha usato questi mezzi il Mediocredito nel passato.

Ora non si può fare un convenzione, si farà uno scambio di lettere, di proposte, ecc., sono sicuro che verranno accettate, ma una convenzione è una convenzione e uno scambio di lettere è qualcosa di molto più diluito e leggero.

Quindi facciamo un grandissimo atto di fiducia nel votare questo ordine del giorno, sperando che, come aveva promesso l'assessore Molignoni, almeno alla fine dell'esercizio 1982 si abbia qualcosa di più in mano da vedere, da ragionarci sopra e da discutere.

PRESIDENTE: Regionalassessor Müller.

Assessore Müller.

MÜLLER (Assessor für Kredit- und Genossenschaftswesen - S.V.P.):

Ich möchte nur mitteilen, daß die Regionalregierung vollkommen mit dieser Tagesordnung einverstanden ist und dafür stimmen wird. Ich persönlich danke allen, die an der Ausarbeitung - vor allem dem Kollegen Tretter - beigetragen haben, für das Vertrauen, das man mir gegeben hat. Ich werde natürlich mit dem Mediocredito die Sache genauostens abhandeln, verfolgen. Ich möchte nur sagen, wir haben ja auch von seiten der Region unsere Vertreter im Verwaltungsrat des Mediocredito: zwei von der Regionalregierung, einen der Minderheiten im Regionalrat. Ich kann sogar heute das Versprechen abgeben, nach einem bestimmten Zeitablauf auch den Kollegen des Regionalrates mitzuteilen, wer Nutznießer von diesen Darlehen, die nun vom Handwerk und vom Handel angestrebt werden können, ist.

(Desidero soltanto comunicare che la Giunta regionale condivide pienamente il contenuto dell'ordine del giorno ed esprimerà voto favorevole.

Personalmente ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione e soprattutto il collega Tretter per la fiducia espressami. Tratterò minuziosamente la questione con il Mediocredito e la seguirò passo a passo.

Vorrei ancora aggiungere che la Giunta regionale ha i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Mediocredito, di cui due nominati dalla Giunta ed uno dalle minoranze del Consiglio. Posso impegnarmi sin d'ora di informare il Consiglio, non appena trascorso il primo periodo di tempo, in merito ai beneficiari di questo prestito, a cui potrà attingere soltanto l'artigianato ed il commercio.)

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, dann stimmen wir über die Tagesordnung ab. Mit einer Enthaltung ist die Tagesordnung genehmigt.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'ordine del giorno.

E' approvato con 1 astensione.

Wir gehen nun zur Sachdebatte über. Es ist bereits das letzte Mal abgestimmt worden. Ich verlese den Artikel:

Passiamo alla discussione articolata. E' stato votato per il passaggio già la scorsa volta. Dò lettura dell'articolo unico:

Le aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige, che vengono a scadenza nell'anno 1982, disposte

dalla Regione in virtù dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto predetto, sono protrate per un periodo di anni dieci, in attesa che si verificino le condizioni per la loro trasformazione in quote di partecipazione ai fondi di dotazione dell'Istituto medesimo.

Su tali importi il Mediocredito corrisponde alla Regione l'interesse annuo del cinque per cento.

Hierzu sind Änderungsanträge eingereicht worden, und zwar von Balzarini, Müller, Molignoni, von Tretter, Binelli un nochmals Tretter, Binelli, Pruner.

Ich verlese die Änderungsanträge, zuerst den vom Regionalausschuß:

Sono stati presentati emendamenti a firma di Balzarini, Müller, Molignoni, Tretter, Binelli e nuovamente Tretter, Binelli, Pruner.

Leggo gli emendamenti, dando la precedenza a quello della Giunta:

"Nel primo comma dell'articolo unico, l'inciso, 4<sup>a</sup> riga, "sono protrate per un periodo di 10 anni" è sostituito con "sono protrate per un periodo di 15 anni".

Der Änderungsantrag Tretter, Binelli lautet:

Emendamento presentanto dai cons. Tretter, Binelli:

Alla fine della quarta riga, del primo comma, dopo la frase "per un periodo di anni dieci", aggiungere:  
"e sono subordinate a vincolo di destinazione a favore dei settori produttivi, con particolare riferimento all'agricoltura e all'artigianato, da determinare mediante apposita convenzione tra Giunta regionale e Mediocredito, entro l'anno di entrata in vigore della

presente legge".

Der letzte Änderungsantrag, unterzeichnet von Tretter, Binelli, Pruner, lautet:

Leggo il secondo emendamento di Tretter, Binelli e Pruner:

L'articolo unico del d.d.l. n. 71 viene così emendato:

La dizione "... con l'interesse annuo del cinque per cento" viene sostituita con la dizione "... l'interesse annuo del dieci per cento".

Zu Wort gemeldet hat sich Regionalassessor Molignoni.

La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Dopo ampia discussione si è arrivati alla decisione di ritirare l'emendamento sostitutivo, da parte della Giunta, Balzarini, Müller e Molignoni, che sostituiva le parole "sono protrate per un periodo di 10 anni" del testo originario con "sono protrate per un periodo di 15 anni". Questo perché abbiamo convenuto che sia meglio ritornare alla formulazione originaria della legge.

Quindi viene ritirato.

PRESIDENTE: Danke! Dann kommen wir zu den Änderungsanträgen von Tretter, Binelli usw.

Grazie! Veniamo agli emendamenti Tretter, Binelli ecc.

Possiamo unificare la discussione?

La parola al cons. Tretter.

TRETTTER (PPTT-UE): Prendo la parola per dire che, dopo certi chiarimenti

strettamente tecnici, ritiriamo i nostri emendamenti, e anche per dichiarare che voterò l'emendamento originario proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort zum Artikel? Niemand. Wir stimmen über den Artikel ab. Mit zwei Enthaltungen ist der Artikel genehmigt.

Chi chiede la parola in merito all'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione.

E' approvato con 2 astensioni.

Sind Erklärungen zur Stimmabgabe. Wenn nicht, dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel.

Ich gebe Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmzettel 41, ja 35, 6 weiße Stimmzettel.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Chi chiede la parola in dichiarazioni di voto? Nessuno.

Pongo in votazione il disegno di legge n. 71.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 41

35 sì

6 schede bianche.

Il disegno di legge si intende approvato.

Wir kommen nun zur Behandlung von Anfragen. Hier ist eine Anfrage der Abgeordneten Mitolo und Plotegher Nr. 121. Die beiden Abgeordneten sind nicht anwesend. Infolgedessen verfällt laut Geschäftsordnung diese Anfrage.

Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno:

"Interrogazioni e interpellanze".

Interrogazione n. 121 dei consiglieri Mitolo e Plotegher d.d. 13.5.1982:

I sottoscritti consiglieri regionali chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere il suo pensiero in merito al recente rapporto del Ministro Aniasi e se non ritenga opportuno far pervenire a ciascun consigliere tale rapporto sullo stato di funzionamento delle autonomie regionale.

L'interrogazione è da considerarsi decaduta.

Wir kommen zur Anfrage Nr. 125 des Abgeordneten Erschbaumer.

Interrogazione n. 125 del cons. Erschbaumer d.d. 25.6.1982:

Der Regionalausschuß hat am 4. August 1981 beschlossen, an Herrn Prof. Franco Demarchi, ordentlicher Professor für So<sub>z</sub> iologie an der Universität Trient, einen Beratungsauftrag für eine in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol durchzuführende Untersuchung zur Ausarbeitung eines "Lebensqualitätsmodells" für den Alpenraum zu vergeben und dafür einen Gesamtbetrag von 34.000.000.- Lire zu entrichten. Der Endtermin für die Ablieferung des dritten Teils des Forschungsberichtes und der Schlußfolgerungen wurde auf den 30. Juni 1982 festgesetzt.

Nachdem die Regionalratsabgeordneten die ersten zwei Teilberichte, die dem Regionalausschuß innerhalb 31. März 1982 vorzulegen waren, noch nicht erhalten haben, erlaubt sich der unterfertigte SPS-Regionalratsabgeordnete, den Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, ob er nicht gedenkt, umgehend den Regionalratsabgeordneten die bisher vorliegenden Ergebnisse der Forschungsarbeiten und sogleich nach Ablieferung auch den dritten Teil derselben zukommen zu lassen.

La Giunta regionale aveva deliberato il 4 agosto 1981 di conferire al prof. Franco Demarchi, professore ordinario della facoltà di sociologia dell'Università di Trento, un incarico di studio, al fine di attuare in collaborazione con il Land Tirolo una ricerca per elaborare un "modello di qualità di vita" nell'area alpina, riconoscendo a tale scopo un importo complessivo di 34.000.000.- di lire. Il termine per la consegna della terza parte della relazione di ricerca e delle relative conclusioni era stato stabilito per il 30 giugno 1982.

Siccome i consiglieri regionali non hanno ancora ottenute le prime due relazioni parziali, che si sarebbero dovute presentare alla Giunta regionale entro il 31 marzo 1982, il sottoscritto consigliere regionale del S.P.S. si permette di interrogare il Presidente della Giunta regionale, per sapere se egli intende consegnare prossimamente ai consiglieri regionali le risultanze dei lavori di ricerca finora consegnate, nonché la menzionata terza parte non appena pervenuta.

Das Wort hat Abgeordneter Erschbaumer.

Ha la parola il consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Herr Präsident! Ich habe diese Anfrage eingebracht und keine schriftliche Antwort verlangt, aber ich bin jetzt der Meinung, daß es besser wäre, wenn diese Anfrage schriftlich beantwortet werden würde. Wenn der Präsident damit einverstanden ist, dann könnte diese Anfrage auch schriftlich beantwortet werden; ich bin aber auch einverstanden, daß, wenn der Herr Präsident vorbereitet ist, sie jetzt erläutert und erklärt würde, aber im Grunde wäre mir lieber, wenn ich die Antwort schriftlich bekommen könnte.

(Signor Presidente! Ho presentato questa interrogazione senza richiedere risposta scritta, ma sono della opinione che sarebbe opportuna una risposta scritta. Se il signor Presidente è d'accordo, all'interrogazione può essere risposto, ripeto, per iscritto, ma se egli è preparato non ho nulla in contrario a trattarla, sebbene io preferisca una risposta scritta.)

PRESIDENTE: Das Wort hat Regionalausschußpräsident Pancheri.

La parola al Presidente della Giunta, Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Ringrazio il consigliere che ha chiesto la risposta scritta. Ieri, ritornato da un viaggio di 12 giorni, ho letto la sua interrogazione e ho preparato già la risposta scritta, facendo preparare anche i documenti, che sono pronti per allegare alla risposta scritta. Quindi, per martedì o mercoledì credo che lei possa avere la risposta, con i documenti che ora abbiamo. Non abbiamo tutto, ma abbiamo qualche cosa da mandare.

PRESIDENTE: Damit wird die Anfrage schriftlich beantwortet und ist die Angelegenheit erledigt.

All'interrogazione si risponderà per iscritto e quindi per il momento è definitiva.

Wir kommen nun zum Gesetzentwurf Nr. 76: "Erhöhung der im Regionalgesetz vom 29. Dezember 1975, Nr. 14, und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehenen Regionalabgaben auf die nichtstaatlichen Konzessionen und weitere Änderungen zu diesem Gesetz", eingebracht vom Regionalausschuß.

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Disegno di legge n. 76: "Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni ed ulteriori modifiche alla legge medesima", presentato dalla Giunta regionale.

Ich bitte den zuständigen Regionalassessor, prof. Molygoni, um seinen Bericht.

La parola all'assessore Molygoni, per la relazione.

MOLIGNONI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Con l'articolo 3 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787, contenente: "Disposizioni fiscali urgenti", convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 52, venne stabilito che "le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%" e che "i nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori".

Con l'art. 18 del contemporaneo decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, contenente: "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 51, venne disposto che "le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'art. 8 del decretologge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate", alcune del 30%, altre del 50%, altre ancora del 100% e che "i nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori".

Il suddetto articolo 18, come successivamente modificato dalla legge di conversione citata, introdusse, inoltre, opportunamente,

una graduazione degli importi di tassa per le autorizzazioni comunali relative all'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, a seconda della misura della superficie di vendita. Vennero pertanto previsti importi diversi a seconda che si tratti di autorizzazioni aventi ad oggetto esercizi di vendita con superficie fino a 200 metri quadrati, superiore a 200 e fino a 1.500 metri quadrati ed infine superiore a 1.500 metri quadrati.

Orbene, in presenza della richiamata normativa dello Stato, la Regione, la cui legislazione in materi di tasse di concessione si è sempre informata, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto di autonomia, ai principi del sistema tributario dello Stato, ritiene anche ora di doversi adeguare - in ciò seguendo un indirizzo ormai costante - alle modifiche intervenute nella legislazione statale, e ciò non soltanto nel rispetto del disposto statutario, ma anche per evitare disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella nostra Regione e quelli residenti nelle rimanenti regioni italiane.

Con il presente disegno di legge, pertanto, la Giunta regionale propone:

- a) un adeguamento delle tasse regionali di concessione agli importi attualmente in vigore in base alla legislazione statale: quindi con aumenti del 30, del 50 e del 100% nelle stesse ipotesi in cui tali aumenti sono previsti nella legislazione dello Stato;
- b) gli arrotondamenti dei nuovi importi di tassa alle mille lire superiori, come disposto dalla menzionata normativa dello Stato;
- c) l'introduzione, nella tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, della graduatoria degli importi con

riferimento alle autorizzazioni concernenti gli esercizi di vendita al minuto, a seconda della superficie di vendita. A tale proposito la Giunta regionale ha ritenuto equo introdurre, nella distinzione operata dallo Stato, una ulteriore specificazione, prevedendo, anziché tre sole ipotesi, ben quattro ipotesi di suddivisione degli importi a seconda che l'autorizzazione riguardi esercizi di vendita con superficie fino a 100 metri quadrati, con superficie superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati, con superficie superiore a 200 e fino a 1.500 metri quadrati e, da ultimo, con superficie superiore a 1.500 metri quadrati;

- d) l'introduzione, nella tariffa medesima, della licenza temporanea e/o stagionale di pubblico esercizio, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza per la vendita delle bevande alcoliche, rispettivamente, superalcoliche;
- e) l'introduzione, nella tariffa, dell'autorizzazione provinciale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, rilasciata ai sensi della legislazione delle due Province autonome;
- f) la previsione di un testo unico che riunisca, senza alcuna modifica, le leggi regionali in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative;
- g) la decorrenza, infine, per ovvi motivi pratici, dei nuovi importi di tasse con il primo gennaio 1983.

Passando ora all'analisi dei singoli articoli, si osserva quanto segue:

L'articolo 1 pone il principio generale in forza del quale, a decorrere dal 1. gennaio 1983, le tasse sulle concessioni non

governative previste dalla tariffa annessa alla legge regionale 28 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono aumentate del 30%. Sono peraltro escluse dall'aumento le tasse di cui ai numeri d'ordine 30 bis, 41 41 bis, che sono stati inseriti o sostituiti con il presente disegno di legge, e le tasse di cui al numero d'ordine 54 della tariffa medesima.

Il numero d'ordine 30 bis della tariffa (licenza temporanea e/o stagionale di pubblico esercizio per la vendita di bevande alcoliche, rispettivamente superalcoliche), inserito con l'art. 5 del disegno di legge in esame, prevede importi di tassa già aumentati del cento per cento in conformità alla legislazione statale.

Il numero d'ordine 41 della tariffa (autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto), ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni), previsto dall'art. 3 del disegno di legge, sostituisce la voce 41 della tariffa medesima, stabilendo importi di tassa differenziati, in relazione alla superficie di vendita, secondo il principio introdotto con la legge dello Stato.

Il numero d'ordine 41 bis della tariffa (autorizzazione provinciale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti), inserito con l'art. 6 del disegno di legge, contiene importi già maggiorati del 30%, sempre in conformità alle disposizioni statali.

Il numero d'ordine 54 della tariffa, infine, che riguarda "l'autorizzazione a privati per gli scarichi di qualsiasi natura ed origine in acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, sul suolo o nel sottosuolo", è stato escluso dall'aumento per ragioni di equità. Infatti, trattandosi di una tassa che viene a colpire solamente

le autorizzazioni per scarichi non confluenti in pubbliche fognature, e cioè autorizzazioni rilasciate quando l'insediamento abitativo o produttivo è ubicato in località prive di servizio fognario, si è ritenuto di non aumentare l'importo attualmente applicato, proprio per non appesantire ulteriormente l'imposizione tributaria a carico di chi non può fruire di un pubblico servizio.

L'art. 2 dispone, ancora in sintonia con la legislazione statale, aumenti del 50%, sempre con decorrenza 1. gennaio 1983, nelle tasse sulle concessioni non governative previste dai numeri d'ordine 13 (autorizzazione dell'autorità comunale per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate), 22 (licenza provinciale di Pubblica Sicurezza per l'apertura di teatri), 23 (licenza provinciale di Pubblica Sicurezza per l'apertura di cinematografi), 32 (licenza provinciale di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di alberghi, pensioni e locande), 37 (licenza provinciale per l'esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture) e 56 (concessione provinciale di servizi pubblici automobilistici di interesse provinciale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso).

Sempre con la stessa decorrenza vengono stabiliti aumenti del cento per cento negli importi delle tasse sulle concessioni non governative di cui ai numeri d'ordine 24 (licenza provinciale di Pubblica Sicurezza per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti, per esercitare corse di cavalli, per tenere o far funzionare apparecchi radiotelevisivi negli esercizi pubblici, per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone negli esercizi pubblici, per effettuare

diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive), 25 (licenza provinciale di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico trattenimenti di vario tipo con o senza pagamento d'un prestabilito prezzo d'ingresso), 26 (licenza provinciale di Pubblica Sicurezza per dare per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto), 27 (licenza provinciale per aprire circoli o scuole di ballo), 28 (licenza provinciale per balli, tè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere, con o senza pagamento d'un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza), 29 (licenza provinciale di Pubblica Sicurezza agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcoliche), 30 (autorizzazione speciale provinciale per la vendita ed il consumo negli esercizi pubblici di bevande con gradazione alcolica superiore al 21% del volume), 36 (licenza provinciale rilasciata a stabilimenti di bagni lacuali e fluviali), 42 (autorizzazione comunale per l'esercizio del commercio ambulante), 44 (concessione, da parte dei comuni, di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli) e 55 (autorizzazioni e concessioni comunali o provinciali per servizi, d'interesse provinciale, di autotrasporti di merci).

Con l'art. 3 viene sostituito, sempre con decorrenza 1. gennaio 1983, il numero d'ordine 41 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni. Tale voce concerne l'autorizzazione comunale e provinciale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.

426 e successive modificazioni. Come già osservato nella illustrazione in generale del presente disegno di legge, la Giunta regionale ha ritenuto equo introdurre, accanto alla distinzione (tre ipotesi) operata dalla legislazione statale tra esercizi di vendita a seconda della superficie, una quarta ipotesi e precisamente quella di esercizi di vendita con superficie fino a cento metri quadrati.

Si viene pertanto ad introdurre una distinzione, con importi differenziati, nella autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, come di seguito specificato:

- con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati;
- con superficie di vendita superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati;
- con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1.500 metri quadrati;
- con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati.

L'art. 4 dispone che i nuovi importi di tassa stabiliti nel presente disegno di legge vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Con l'art. 5 viene inserita, sempre con decorrenza 1. gennaio 1983, nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, dopo il numero d'ordine 30, una nuova voce n. 30 bis. Essa riguarda la licenza temporanea e/o stagionale di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 103 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e della legge 14 ottobre 1974, n. 524, per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Il citato art. 103 del testo unico di Pubblica Sicurezza prevede, infatti, la possibilità del rilascio di licenze temporanee di pubblico esercizio in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, licenze la cui

validità deve essere strettamente limitata ai soli giorni delle predette riunioni. La menzionata legge 14 ottobre 1974, n. 524, contempla la possibilità del rilascio di licenze anche stagionali concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dal testo unico di Pubblica Sicurezza.

Orbene, la tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni non contiene la licenza temporanea e quella stagionale, con la conseguenza che gli interessati ad una licenza temporanea o stagionale sono attualmente costretti a corrispondere l'importo di tassa previsto per la licenza annuale. Con l'introduzione, anche nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, della licenza temporanea e/o stagionale, gli interessati a tale tipo di licenza potranno corrispondere un importo di tassa inferiore, così come analogamente disposto dalla normativa statale.

L'art. 6 prevede, sempre con decorrenza 1. gennaio 1983, l'introduzione, nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, d'una nuova voce, cioè il numero d'ordine 41 bis.

Essa riguarda l'autorizzazione provinciale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. Una simile voce, che pure figura al n. 88 della tariffa statale allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, non è stata finora inserita nella tariffa regionale, in attesa che la relativa autorizzazione venisse disciplinata dalla legislazione provinciale. Pertanto, il rilascio di tale autorizzazione avveniva per il passato ad opera dell'autorità statale ed il relativo importo di tassa affluiva nelle Casse dello

Stato. Avendo la Provincia autonoma di Bolzano disciplinato la suddetta autorizzazione con l'art. 32 della L.P. 24 ottobre 1978, n. 68, ed in previsione di analoga normativa da parte della Provincia autonoma di Trento, si è ritenuto di introdurre nella tariffa regionale simile voce, assoggettando la stessa pertanto a tassa regionale, con la conseguenza che il relativo importo verrà introitato dalla Regione, anche se, per il momento, con riferimento alle sole autorizzazioni rilasciate nella provincia di Bolzano. L'importo di tassa preposto è corrispondente a quello previsto nella tariffa statale, già aumentato del trenta per cento.

L'art. 7, infine, autorizza il Presidente della Giunta regionale a riunire, previa deliberazione della Giunta medesima, in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi regionali in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative. Ciò per ovvi motivi di completezza e di praticità.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: La parola al cons. Matuella, per la lettura della relazione della II<sup>a</sup> Commissione legislativa.

MATUELLA (D.C.): La II<sup>a</sup> Commissione legislativa ha preso in esame il presente disegno di legge nella seduta del 24 giugno 1982, alla presenza dell'assessore regionale Molignoni, che ne ha illustrato il contenuto.

Dopo breve discussione, l'assessore Molignoni, su richiesta di alcuni commissari, assicura che prima della trattazione in aula del

presente progetto di legge, provvederà ad esaminare e verificare in sede romana le possibilità di derogare dalla legge nazionale, nel senso di ridurre ulteriormente la tassa prevista al numero d'ordine 30 bis e di lasciare invariata quella al numero d'ordine 28, per manifestazioni senza fine di lucro, presentando eventualmente emendamenti in aula.

Posti ai voti i sette articoli, i primi sei vengono approvati a maggioranza con 4 astensioni (D'Ambrosio, Tomazzoni, Tonelli e Avancini), mentre l'art. 7 è approvato a maggioranza con 3 astensioni (Tomazzoni, Tonelli e Avancini).

Posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, questo è approvato a maggioranza con 4 astensioni (D'Ambrosio, Tomazzoni, Tonelli e Avancini).

Il provvedimento viene ora trasmesso al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 76.

La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Nella relazione della Commissione c'è un errore, perché si fa cenno alla voce 31, laddove viceversa riguardava la voce 28, quella cioè relativa ai trattamenti anche dati a scopo di beneficenza. In quella sede io avevo preso l'impegno di indagare in quel di Roma se fosse stato possibile applicare un trattamento particolare a tutte le manifestazioni, date a scopo di beneficenza.

Ho fatto cauti sondaggi, cauti a ragion veduta, perché con Roma bisogna essere sempre molto, ma molto cauti, particolarmente quando

si entra nella materia di carattere finanziario e cioè si tolgono degli introiti allo Stato per darli alla Regione.

Noi abbiamo coscienza della battaglia che abbiamo dovuto condurre dal '73 al '75 per l'applicazione della legge originaria, la n. 14, e poi per tutte le successive modificazioni. Io non sto ad annoiarvi, con questo caldo, a riandare nel passato; so che è sempre una battaglia, perché lo Stato è pronto a chiedere, ma a dare è molto ma molto guardingo.

Comunque, dai sondaggi fatti siamo venuti nella determinazione di presentare un emendamento all'art. 2. Un emendamento che io preannuncio in discussione generale, perché forse è meglio farlo anticipatamente, e con questo non con l'intenzione di ridurre la discussione o di togliere la parola ad altri.

L'emendamento suona in questi termini: "Per i trattamenti dati a scopo di beneficenza o per quelli effettuati, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive, le tasse controindicate sono dovute nella misura del cinquanta per cento".

Vale a dire non viene applicato alcun aumento a quella che è l'attuale tassazione. In sede di Commissione legislativa molti consiglieri, con particolare riguardo al collega D'Ambrosio, avevano visto questa eventuale possibilità, proprio per le finalità di queste manifestazioni. Io non sto a elencarvi o a dirvi: vedi i pompieri, vedi gli Schützen, e nomino questi con particolare riguardo perché riflettono gli interessi della zona dell'Alto Adige, cioè della nostra provincia, ma poi potrei enumerare mille e mille altre manifestazioni.

Noi riteniamo sinceramente che non si debba gravare la mano, perché hanno effettivamente lo scopo della beneficenza.

Mi pare che l'emendamento consideri tutte queste manifestazioni, da quelle politiche, che possono essere i festival o che so io, a quelle sindacali, che non sono così frequenti, ma che pure hanno luogo, a quelle di categoria, in particolare ho detto pompieri, Schützen, ecc., a quelle religiose, che sono certamente le più numerose - e non lo dico per fare leva sulla D.C., lo dico perché è effettivamente così - a quelle assistenziali, culturali, ricreative e sportive. Abbiamo così la sensazione di avere contemperato tutte queste esigenze e mi auguro che Roma non elevi successivamente delle difficoltà.

Mi pare di avere delle buone ragioni per sostenere questa tesi e per trovare acoglimento alla tesi stessa. Grazie.

PRESIDENTE: Altri? Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla votazione articolata: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 1

A decorrere dal 1. gennaio 1983, le tasse sulle concessioni non governative previste dalla ratiffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, escluse le tasse di cui ai numeri d'ordine 30 bis, 41, 41 bis, inseriti o sostituiti con la presente legge, e 54 della tariffa medesima, sono aumentate del 30%, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

E' aperta la discussione sull'art. 1.

E' in votazione l'art. 1.

L'art. 1 è approvato a maggioranza.

#### Art. 2

A decorrere dal 1. gennaio 1983, le tasse sulle concessioni non governative previste dai numeri d'ordine 13, 22, 23, 32, 37 e 56 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono aumentate del 50%.

Con la medesima decorrenza, le tasse sulle concessioni non governative previste dai numeri d'ordine 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 42, 44 e 55 della tariffa di cui al comma precedente sono aumentate del 100%.

E' aperta la discussione sull'art. 2.

La parola al cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Chiedo all'assessore se può esplicitare questi numeri 13, 22, ecc., cioè le voci a cui attiene questo incremento, se c'è una motivazione particolare per passare al 50 e al 100% su queste.

Non sapendone i contenuti, non mi sento altro che di fare una domanda. Ho visto che c'è riscontro con lo stesso aumento governativo, ma può spiegarlo?

PRESIDENTE: La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Cominciamo dalla 13, cons. Boato. Il 13: autorizzazione dell'autorità comunale per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento citato dal precedente numero. Guardi, non voglio fare nessuna pignoleria, per carità, ma accanto alla voce, nella relazione, a pagina 4, c'è tutta la denominazione.

L'avevamo messo apposta perché i signori consiglieri avessero chiara la visione e il contenuto delle voci stesse, senno' il lavoro che avremmo fatto era del tutto inutile.

PRESIDENTE: Altri interventi sull'art. 2? Nessuno.

E' in votazione l'art. 2.

E' approvato a maggioranza con 10 astensioni.

#### Art. 2 bis

Nel numero d'ordine 28 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, sono sopresse le parole "anche se dati a scopo di beneficenza".

Alle note del numero d'ordine 28 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"per i trattenimenti dati a scopo di beneficenza o per quelli effettuati, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive, le tasse controindicate

sono dovute nella misura del 50%.

Questo è l'emendamento che è stato distribuito erroneamente, senza le firme, che sono degli assessori Mognioni, Pancheri e Balzarini.

E' aperta la discussione sull'art. 2 bis.

La parola al cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Voteremo l'emendamento, Signor Presidente, e prendiamo atto con soddisfazione che la Giunta ha accolto quanto in Commissione non solo noi, a onor del vero, come diceva l'assessore Mognioni, ma anche altri sostenevano, per distinguere le caratteristiche di chi fa questa attività per fini non di lucro da coloro che lo fanno come attività professionale.

PRESIDENTE: Altri interventi sul nuovo articolo proposto? Nessuno.

E' in votazione il nuovo articolo, proposto come emendamento, n. 2 bis.

E' approvato a maggioranza con una astensione.

### Art. 3

A decorrere dal 1. gennaio 1983, il numero d'ordine 41 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa lire	N o t e
41	Autorizzazione comunale e provinciale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni:		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	a) con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati:		
	- tassa di rilascio.....	127.000	
	- tassa annuale.....	64.000	
	b) con superficie di vendita superiore a 100 e fino a 200 metri quadrati:		
	- tassa di rilascio.....	200.000	
	- tassa annuale.....	100.000	
	c) con superficie di vendita superiore a 200 e fino a 1500 metri quadrati		
	- tassa di rilascio.....	400.000	
	- tassa annuale.....	200.000	
	d) con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:		
	- tassa di rilascio.....	800.000	
	- tassa annuale.....	400.000	

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Voglio dare un quadro complessivo, molto rapido, telegrafico direi, del perché la Giunta regionale ha inteso fare queste quattro categorie al posto delle tre.

Qualcuno mi potrebbe osservare: "ma, Molignoni, tu non ti

senti di modificare quanto fa lo Stato, perché sei quasi sicuro di andare incontro alla bocciatura della legge, mentre qui hai introdotto una novità, cioè il fatto di avere portato le tre categorie previste a quattro, e stabilito fino a cento metri quadrati, da cento a duecento, da duecento a 1.500 e oltre i 1.500".

Noi abbiamo fatto un'indagine approfondita! Adesso non vorrei che mi si prendesse alla lettera, faccio delle cifre tonde, perché l'unità non ce l'ho alla mano. Gli esercizi di vendita al minuto a Bolzano, al 31.12.1980, erano circa 7.000 e in Provincia di Trento, al 31.12.1980, erano circa 8.000. Al 31.12.1982 siamo ancora lì, la cifra non ha subito grandi modifiche; siamo sui 7.000 a Bolzano e sugli 8.000 a Trento.

In Provincia di Bolzano di questi 7.000 - e qui ho una cifra che è esatta - sono 6.136 esercizi fino ai 100 metri quadrati. Ecco perché abbiamo voluto introdurre questa quarta categoria, che è indubbiamente a grande maggioranza rispetto agli altri, perché 476 sono da 100 a 200, 362 sono da 200 a 1.500 e 26 soltanto oltre i 1.500.

In Provincia di Trento su 8.000 ne abbiamo circa 6.800 fino ai 100 metri quadrati, 735 da 100 a 200, 500 da 200 a 1.500 e 20 che superano i 1.500.

Mi pare che queste siano buone ragioni per poter operare questa distinzione e che abbiano anche tutto l'appoggio ed il suffragio delle cifre, per essere accolti anche in sede romana, e non dubito che questo possa costituire reiezione della legge.

PRESIDENTE: E' in votazione l'art. 3.

E' approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 4

I nuovi importi di tassa previsti dalla presente legge vanno arrotondati alle mille lire superiori.

E' in votazione l'art. 4.

E' approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Art. 5

A decorrere dal 1. gennaio 1983, nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni è inserita, dopo il numero d'ordine 30, la seguente voce n. 30 bis:

n° ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammentare della tassa lire	N o t e
30 bis	<p>Licenza temporanea e/o stagionale di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 103 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e della legge 14 ottobre 1974, n.524, per la vendita di bevande:</p> <p>a) alcoliche in</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esercizi di lusso ..... 130.000</li><li>- esercizi di 1° categoria .... 102.000</li><li>- esercizi di 2° categoria .... 78.000</li><li>- esercizi di 3° categoria .... 52.000</li><li>- esercizi di altre categorie.. 30.000</li></ul> <p>b) superalcoliche in</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esercizi di lusso ..... 204.000</li><li>- esercizi di 1° categoria .... 130.000</li><li>- esercizi di 2° categoria .... 102.000</li><li>- esercizi di 3° categoria .... 78.000</li><li>- esercizi di altre categorie.. 52.000</li></ul>		Valgono le disposizioni di cui alle note del numero d'ordine 29, esclusa la prima.

E' in votazione l'art. 5.

E' approvato a maggioranza con 8 astensioni;

Art. 6

A decorrere dal 1. gennaio 1983, nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, è inserita, dopo il numero d'ordine 41, la seguente voce n. 41 bis:

n° ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa Lire	N o t e
41 bis	Autorizzazione provinciale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, ri- lasciata ai sensi della legi- slazione delle Province auto- nome di Bolzano e di Trento: - tassa di rilascio .....	66.000 34.000	La tassa deve esse- re corrisposta en- tre il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

E' in votazione l'art. 6.

E' approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a riordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta

regionale, in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio regionale in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni non governative.

E' in votazione l'art. 7.

E' approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Nessuno prende la parola per dichiarazioni di voto? Nessuno.

Procediamo alla votazione del disegno di legge n. 76.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen  
41, ja 28, nein 1, 12 Weißestimmzettel.

Der Regionalrat genehmigt somit das Gesetz.

Esito della votazione:

votanti 41,

28 sì,

1 no,

12 schede bianche.

Il Consiglio regionale approva.

Nun wären wir sozusagen am Ende der Tagesordnung angelangt.

Abgeordneter Ziosi.

Siamo giunti alla fine dell'ordine del giorno.

La parola al cons. Ziosi.

ZIOSI (P.C.I.): Sull'ordine dei lavori, Signor Presidente. Noi abbiamo inviato una lettera, nella quale illustravamo una richiesta, che ci sembrava doverosa al Consiglio. E' apparsa sulla stampa regionale la notizia di una situazione di crisi all'interno della Giunta regionale. Abbiamo addirittura letto la notizia che la delegazione della S.V.P. in Giunta sarebbe a titolo di rappresentanza meramente etnica. Il che significa che ci troveremo di fronte ad una situazione di crisi politica.

Nell'ultima seduta del Consiglio noi non abbiamo insistito particolarmente all'inizio della seduta, perché ci rendevamo conto che l'assenza del Presidente Pancheri in qualche modo poteva complicare la situazione.

Oggi il Presidente Pancheri è rientrato, è presente, noi riteniamo che sarebbe opportuno che ci fosse da parte del Presidente una qualche dichiarazione che, o smentisce la situazione di crisi oppure la conferma.

Ma allora, se così fosse, dovremmo anche metterci d'accordo sulle modalità con cui, in tempi molto rapidi, affrontare la situazione e andare ad una verifica anche dentro lo stesso Consiglio regionale.

Quindi il motivo di quella richiesta che noi avevamo inviato era sostanzialmente questo, perché per parte nostra siamo convinti, e lo ribadisco anche in questa occasione, che il ruolo della Regione sia un ruolo che va difeso, proprio perché riteniamo che possa in qualche modo contribuire a sviluppare un clima di serena convivenza tra i gruppi etnici diversi. Saremmo pertanto preoccupati se una situazione che, a nostro avviso, anche senza volerne sminuire assolutamente la portata, riteniamo non rientrante fra le competenze della Regione - intendo

riferirmi alla strada di Proves, Lauregno e Senales - e soprattutto da questo punto di vista ci sarebbe molto da discutere anche sul piano istituzionale, proprio perché non rientra il problema della strada fra le competenze della Regione, saremmo preoccupati perché tale situazione si presterebbe ovviamente a una serie di considerazioni di tutt'altra natura, che investono soprattutto i partiti, gli accordi intervenuti fra questi, che non possono in nessun modo coinvolgere l'istituzione Regione.

Quindi noi ci attendiamo da parte del Presidente una dichiarazione, dopo di che valuteremo il da farsi e semmai ci riserveremo anche di intervenire, per proporre le modalità evidentemente del confronto politico.

**PRESIDENTE:** Möchte der Präsident kurz dazu Stellung nehmen? Bitte!

Il Presidente intende prendere brevemente posizione? Prego!

**PANCHERI** (Presidente G.R. - D.C.): Il cons. Ziosi, a nome del P.C.I., ha sollevato un problema, del quale si è occupata in questi giorni, e non soltanto in questi giorni, la stampa regionale. Ma solo in questi giorni, a seguito di notizie, secondo le quali il direttivo della S.V.P. avrebbe deliberato di comunicare agli organi competenti dei partiti D.C. e P.S.D.I., confirmatari dell'accordo di coalizione, la decisione di procedere alla disdetta dell'accordo stesso, a seguito del mancato adempimento degli impegni.

Non vi spiego l'accordo; vi dico che nell'accordo politico di coalizione non c'è scritto alcun impegno per la strada, ma che, accanto a tale documento politicamente impegnativo, sottoscritto dai tre

partiti, c'è stata una corrispondenza fra le segreterie dei partiti interessati.

La risultanza: in fondo era un documento politico integrativo, col quale veniva affrontato il problema, da anni sul tappeto, della realizzazione di una strada di diretto collegamento fra il territorio del comune di Lauregno-Proves ed il territorio della Provincia di Bolzano. E c'era un impegno, da parte della D.C. trentina, di impegnare la Giunta provinciale di Trento, a trovare soluzioni più idonee, più opportune, per autorizzare la Provincia di Bolzano a costruire sul territorio dei comuni di Brez e di Castelfondo detta strada.

Devo dire che a questo punto né gli organi dei partiti D.C. e P.S.D.I. né la Giunta regionale ha avuto comunicazione scritta né telefonica da parte del presidente della S.V.P., in ordine al problema di cui stiamo trattando.

Pertanto, fermo restando che il problema investe i rapporti fra i tre partiti, che formano la coalizione, che appoggia la Giunta regionale, è evidente che la Giunta stessa non può autonomamente pronunciarsi su una lettera non ricevuta. Naturalmente le conseguenze politiche dell'eventuale decisione della S.V.P., quando sarà presa e quando sarà comunicata, dovranno essere anzitutto discusse in seno agli organi dei tre partiti; in secondo tempo la Giunta regionale trarrà per proprio conto le conseguenze politiche e giuridiche di tale passo, anche se, dalle notizie finora conosciute dalla stampa, non risulta una determinazione di uscita dalla Giunta dei tre assessori, che rappresentano il gruppo della S.V.P., ma solo un disimpegno dall'accordo politico-programmatico.

Resta purtroppo insoluto il problema più importante e vitale, cioè quello di trovare un accordo tra i comuni interessati, la Giunta provinciale di Trento e quella regionale, per giungere finalmente alla realizzazione della strada di collegamento di Lauregno e Proves con il territorio della Provincia di Bolzano.

Questo è il problema che deve essere affrontato, crisi o non crisi, decisioni o non decisioni, perché i cittadini di quei due paesi hanno diritto di essere collegati con la loro provincia.

Tutto ciò premesso e ribadito che al momento attuale non sono stati prodotti atti ufficiali, come ho detto prima, che comportino l'avvio di una revisione degli accordi programmatici, non pare obbiettivo ritenere che si determinino fatti tali da portare a revisioni sostanziali degli accordi programmatici.

Io penso ad ogni modo che le difficoltà e gli interrogativi, che dovessero presentarsi, potranno e dovranno essere affrontati con quello spirito di costruttiva comprensione, che anche in passato e anche per il futuro hanno consentito e dovranno consentire fruttuose intese, in favore di tutte le nostre popolazioni.

PRESIDENTE: Ich muß feststellen, daß das aufgeworfene Problem an und für sich nicht auf der Tagesordnung steht also mit der Tagesordnung im Prinzip nichts zu tun hat und ich habe nicht die Absicht, hier eine Diskussion jetzt zu eröffnen über dieses Problem.

Devo constatare che il problema sollevato non è all'ordine del giorno e quindi per principio non ha nulla a che fare con l'attuale ordine del giorno; non ho l'intenzione di aprire la discussione su questo problema.

Abgeordneter Boato.

La parola al cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Dato che il tema è sul tappeto, chiedo...

PRESIDENTE: Ja, aber ich lasse keine Wortmeldungen mehr zu diesem Thema; es ist nicht auf der Tagesordnung!

Non concedo più la parola per questo argomento; non è all'ordine del giorno!

BOATO (NS-NL): E' una discussione sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE: Nein, an und für sich nicht.

Di per sè no.

BOATO (NS-NL): Siamo in orario.

PRESIDENTE: Zeitmäßig steht es nicht zur Diskussion, aber es ist nicht ein Argument, welches auf der Tagesordnung steht. Es muß auf die Tagesordnung gesetzt werden, um hier eine Diskussion abzuführen.

Ich bitte um Verständnis dafür!

Non si tratta dell'orario, è un argomento non previsto dall'ordine del giorno. Dovrà essere posto all'ordine del giorno e poi avrà luogo la discussione.

Prego di voler dimostrare comprensione.

BOATO (NS-NL): Signor Presidente, propongo che questa tematica, che è

insieme la "crisi" di Giunta, fra virgolette perché sembra non essere ufficiale ed essere solo stata ufficializzata dalla stampa o ufficiosamente comunicata dalla stampa, e la questione della strada di Lauregno-Proves, in questo residuo di tempo, a chiusura di questa sessione, propongo all'Assemblea che questa discussione venga messa all'ordine del giorno, tanto più che c'è la lettera del P.C.I. che è in qualche misura un documento, non è un'interrogazione, ma comunque può permettere una discussione.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato, jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, einen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung setzen zu lassen, aber das muß mit einer qualifizierten Mehrheit erfolgen.

Formalisieren Sie diesen Antrag?

Cons. Boato, ogni consigliere ha la possibilità di far porre all'ordine del giorno un punto, ma è necessaria la maggioranza qualificata.

Formalizza la richiesta?

(Interruzione)

PRESIDENTE: Wenn der Abgeordnete Boato nicht insistiert, dann schließen wir die Sitzung jetzt ab.

Se il cons. Boato non insiste, chiudiamo la seduta.

Ich möchte es nicht tun, ohne Ihnen allen zu danken für die Arbeit, die Sie im Namen der von Ihnen Vertretenen Bevölkerung hier in den letzten Monaten geleistet haben und ich wünsche Ihnen jetzt einige erholsame Wochen, um dann im Herbst wieder mit frischen Kräften hier zu

sein und wieder zum Wohl der Bevölkerung zu arbeiten.

Non vorrei chiudere questa sessione senza ringraziare lor signori consiglieri, che hanno lavorato qui a nome della popolazione da loro rappresentata e vorrei augurare loro buone vacanze ed alcune settimane di meritato riposo.

La seduta è chiusa.

(Ore 11.45)



A L L E G A T I

An den Herrn

PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

B O Z E N

A N F R A G E (Nr. 124)

In den letzten Tagen hat die Lokalpresse in großer Aufmachung die Ernennung des Regionalratsabgeordneten Dr. Renato Vinante zum Präsidenten der Sparkasse von Trient und Rovereto gebracht, wobei mit einigen schweren Vorbehalten politischer Art nicht nebensächliche juristische und verfahrenstechnische Fragen aufgeworfen worden sind.

Im besonderen hat sie die Lage der Ämterunvereinbarkeit hervorgehoben, die sich durch besagte Ernennung ergibt. (Diesbezüglich müssen notwendigerweise auch die verschiedenen Abweichungen aufgezeigt werden, damit diese Ernennung konkret durchführbar wird). Sie hat auch richtigerweise das Erfordernis geltend gemacht, daß die größte Durchsichtigkeit der angewandten oder dafür anzuwendenden Verfahren zugesichert werde, um so mehr, als diese zu einem guten Teil von Gesetzen und Ordnungsbestimmungen der Region Trentino-Südtirol abhängen.

1. Dies vorausgeschickt, muß somit in erster Linie eine klare Antwort über die Möglichkeit zur Abweichung von der Bestimmung des Artikels 2, Buchst. d) und e), des Regionalgesetzes vom 24. Juni 1977, Nr. 6, gegeben werden, das die Unvereinbarkeit des Amtes eines Regionalratsabgeordneten mit der "Eigenschaft eines Präsidenten ... von Bankinstituten oder Aktiengesellschaften (vorsieht), deren Zweck vorwiegend die Ausübung einer finanziellen Tätigkeit ist, mit Ausnahme der Kreditinstitute mit Genossenschaftscharakter ..." beziehungsweise von "... Körperschaften, Instituten, Vereinigungen und Gesellschaften, die Dienste jedweder Art auf Rechnung der Region oder der autonomen Provinzen führen" - wie es in unserem Fall für die Schatzamts- und Steuereinhebungsdienste erfolgt.
2. Eine zweite Klarstellung betrifft die juristische Tragweite der vom Landesausschuß Trient bereits ausgesprochenen "Ernennung", und zwar in bezug auf das mit dem IV. Absatz des genannten Regionalgesetzes Nr. 6/77 festgelegte Verfahren, das den Verlust des Volksvertretungsmandates der Regionalratsabgeordneten vorsieht, "... sofern sie nicht das unvereinbare Amt niederlegen und die Ausübung jener Funktion einstellen, und zwar innerhalb der Frist von zehn

Tagen ... vom Tag, von dem ab die unvereinbaren Ämter zusammenfallen".

3. Eine dritte Frage ergibt sich hingegen aus dem immer noch bestehenden Abhängigkeitsverhältnis des Abgeordneten Vinante von der Region, und zwar betrifft dieses die Anwendung von Artikel 9 des kgl. G.D. vom 13. März 1936, Nr. 375, und dessen Ausdehnung auch auf die Regionalbediensteten kraft Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23, in dem folgendes im einzelnen angeführt wird:

"Die Beamten des Staates und der halbstaatlichen Institute können kein Amt als Verwalter oder Direktoren von Kreditanstalten und von den im Art. 41 angeführten Instituten bekleiden, die der Aufsicht der Banca d'Italia unterstehen - vorbehaltlich der ausdrücklichen Ermächtigung des Interministeriellen Komitees für das Kredit- und Sparwesen.

...  
Im Falle von den gemäß den vorstehenden beiden Absätzen gegebenen Ermächtigungen, werden die den Beamten zustehenden Bezüge für die ihnen zuerkannten Ämter von den Körperschaften zugewendet, von denen sie abhängen, vorbehaltlich dessen, daß die Banca d'Italia die Zuwendung an die Beamten erlaubt".

Zur Vervollständigung des Antrags auf Klarstellung der vom Regionalausschuß in dieser Angelegenheit eingenommenen Haltung soll hinzugefügt werden, daß mit den Bestimmungen in bezug auf das Bankgesetz genau angegeben wird, daß

"das Komitee (das interministerielle Komitee für Kredit- und Sparwesen - Anm. d. Verf.) Abweichungen nach Anhörung der Verwaltung des Staates oder des halbstaatlichen Instituts, dem der Beamte angehört, bewilligen kann".

4. Schließlich muß klargestellt werden, ob von seiten der Region die Möglichkeit gegeben ist (oder nicht), Beamten den "Wartestand" wegen anderer Gründe zu gewähren, als für ein durch Wahl erhaltenes Amt, bei Krankheit, Militärdienst oder aus familiären Gründen ausdrücklich vorgesehen ist, da der effektive Vorsitz in der Sparkasse natürlich eine Präsenz und einen Einsatz erfordert, der schwerlich mit anderen beruflichen Betätigungen vereinbar ist.

All dies vorausgeschickt, wendet sich der Unterfertigte mit dieser dringenden Anfrage an den Präsidenten des Regionalausschusses, um die Meinung und das sich daraus ergebende Verhalten in Erfahrung zu bringen, das die Exekutive der Region in bezug auf diese gesamte Begebenheit und im besonderen über die vorhergehenden Punkte 1, 2, 3, 4 einzunehmen beabsichtigt.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um dringende schriftliche Beantwortung gebeten.

Für die Regionalratsfraktion der PCI-KPI

gez. Abg. Giorgio ZIOSI

Trient, 21. Juni 1982

Al

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

B O L Z A N O

INTERROGAZIONE (N. 124)

In questi giorni la stampa locale ha ripreso con grossa evidenza la nomina del Consigliere regionale dott. Renato Vinante a Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, sollevando - con alcune pesanti riserve di natura politica - anche non marginali interrogativi giuridici e procedurali.

In particolare essa ha evidenziato le situazioni di incompatibilità, che la nomina in questione solleva, e quindi le diverse deroghe che è necessario invocare per renderla concretamente operativa. Ed ha giustamente rivendicato l'esigenza di assicurare la massima trasparenza alle procedure adottate o da adottarsi al proposito, tanto più che queste dipendono in buona misura da leggi e regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige.

1. - Con queste premesse, una prima risposta chiara va allora data circa la possibilità di derogare al disposto dell'articolo 2, punti d), e) della L.R. 24 giugno 1977, n. 6 che prevede l'incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e "la qualità di Presidente ... di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo ...", rispettivamente "... di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle Province autonome", come nel nostro caso avviene per i servizi di tesoreria e di esattoria.

2. - Un secondo chiarimento riguarda la portata giuridica della "nomina", già dichiarata da parte della Giunta provinciale di Trento, in rapporto alle procedure stabilite al IV° comma della citata L.R. n. 6/77, che prevede la decadenza dei Consiglieri regionali dal loro mandato rappresentativo "... qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni ... dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili".

3. - Un terzo interrogativo consegue invece al rapporto di dipendenza con la Regione che il cons. Vinante tuttora mantiene. Più precisamente esso riguarda l'applicazione dell'articolo 9 del R.D.L. 13 marzo 1936, n. 375 - e quindi la sua estensione anche ai dipendenti regionali in forza dell'articolo 1 della L.R. 7 settembre 1958, n. 23 - laddove specifica che

"I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle Aziende di Credito e negli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41, sotto posti al controllo della Banca d'Italia, salvo autorizzazione espressa del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

...

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che la Banca d'Italia ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi".

Va aggiunto a completamento della richiesta di chiarimento e della posizione assunta dalla Giunta regionale in tutta questa vicenda, che le disposizioni riferentesi alla legge bancaria precisano che

"Il Comitato (interministeriale per il credito ed il risparmio - n.d.r.) può accordare deroghe sentita l'Amministrazione dello Stato o dell'Istituto parastatale cui il funzionario appartiene".

4. - Da ultimo va chiarito se esista o meno da parte della Regione una possibilità di concedere al proprio dipendente l'"aspettativa" per motivi diversi da quelli tassativamente previsti per cariche elettive, infermità, servizio militare e motivi di famiglia, dal momento che la Presidenza effettiva della Cassa di Risparmio richiede certamente una presenza ed un impegno difficilmente conciliabili con altre attività professionali.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere rivolge la presente interrogazione urgente al Presidente della Giunta per conoscere l'opinione ed il conseguente comportamento che l'esecutivo regionale intende assumere sull'intera vicenda e, più specificamente, sui punti 1), 2), 3), 4) precedentemente indicati.

A termine di regolamento si chiede risposta urgente e scritta.

Per il Gruppo consiliare del PCI - KPI  
F.to cons. GIORGIO ZIOSI

Trento, 21 giugno 1982

Herrn  
Arch. Giorgio ZIOSI  
Regionalratsabgeordneter  
Malfattistraße 17  
38100 TRIENT

und zur Kenntnis:

An den Herrn  
Präsidenten des Regionalrats  
Dr. Erich ACHMÜLLER  
39100 BOZEN

Sehr geehrter Herr Regionalratsabgeordneter,

ich habe die von Ihnen am 21. Juni d.J. dem Regionalrat vorgelegte Anfrage Nr. 124 überprüft. Darin möchten Sie die Ausrichtung des Regionalausschusses in bezug auf einige Probleme, die mit der vorgesehenen Ernennung des Regionalratsabgeordneten Dr. Renato Vinante in das Amt eines Präsidenten der Sparkasse von Trient und Rovereto verknüpft sind, in Erfahrung bringen.

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß ich den Text der genannten Anfrage dem Regionalausschuß zu einer gemeinsamen Erwägung vorgelegt habe. Beim derzeitigen Verfahrensstand der Ernennung ist dieser jedoch nicht in der Lage, sich in bezug auf die von Ihnen gestellten vier Fragen zu einer Klarstellung zu äußern.

Die Ernennung von Dr. Vinante zum Präsidenten der Sparkasse von Trient und Rovereto ist vom Landesauschuß Trient in Durchführung des letzten Absatzes von Artikel 2 des Sonderautonomiestatutes beschlossen worden, nachdem das Gutachten des Schatzministers und das befürwortende Gutachten der zuständigen Kommission des Landtages Trient eingeholt worden war. Diese Ernennung ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da sie der Bedingung unterliegt, daß das Interministerielle Komitee für Kredit- und Sparwesen mit Bezug auf das vom Regionalratsabgeordneten Dr. Vinante bekleidete öffentliche Amt eine Abweichung hinsichtlich des Zeitpunktes der Wirksamkeit der Ernennung zugesteht.

Solange besagte Ernennung nicht rechtswirksam ist, sind in der Folge auch die Voraussetzungen für eine Überprüfung und Bewertung der daraus erwachsenden Probleme nicht gegeben, da die Erfüllung einer Pflicht von der Region in diesem Zusammenhang bisher nicht verlangt worden ist.

Im besonderen soll bemerkt werden, daß der Problembereich über die Bezugnahme zu eventuellen Gründen einer Ämterunvereinbarkeit des Regionalratsabgeordneten Dr. Vinante in seiner Eigenschaft als Mitglied des Regionalrats laut Geschäftsordnung des Regionalrats und entsprechend der Gesetzgebung der Region im Bereich der Wahlen des Regionalrats unter die ausschließliche Zuständigkeit der Wahlprüfungskommission des Regionalrats fällt.

Sollte sich das Problem der Position von Dr. Vinante in seiner Eigenschaft als Regionalbediensteter und als Präsident der Sparkasse von Trient und Rovereto ergeben, kann dies vom Regionalausschuß erst dann überprüft und es kann erst dann eine Entscheidung getroffen werden, wenn die Ernennung von Dr. Vinante zum Präsidenten eines Kreditinstitutes regionalen Charakters ein Tatbestand ist: In der Folge kann auch die Frage über die Möglichkeit einer eventuellen Versetzung von Dr. Vinante in den Wartestand erst zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden. Meiner Ansicht nach kann unter Beachtung der geltenden Gesetzgebung die Versetzung des Genannten in den Wartestand schwerlich verwirklicht werden.

Jedenfalls möchte ich Ihnen mitteilen, daß eine Antwort auf die aufgeworfenen Fragen nicht umgangen werden soll, vielmehr beabsichtigt der Regionalausschuß, hinsichtlich des gestellten Problems in einer korrekten juristischen und verfassungsmäßigen Position in dem Sinne zu verbleiben, als es der Exekutive der Region weder erlaubt ist, eine Richtlinie über die Erfüllung von Pflichten zu geben, die unter die Zuständigkeit der Legislative der Region fallen, noch juristische Lösungen für Probleme vorwegzunehmen, die das Arbeitsverhältnis innerhalb des öffentlichen Dienstes zwischen dem Regionalratsabgeordneten Dr. Vinante und dem Regionalausschuß betreffen, ein Arbeitsverhältnis, das zum jetzigen Zeitpunkt wohl besteht, aber lahmgelegt ist, da der Regionalratsabgeordnete Dr. Vinante aufgrund der Bestimmung der Region über die Regelung der Position der Regionalbediensteten, die in das Amt eines Regionalratsabgeordneten gewählt werden, in den Wartestand versetzt worden ist.

Mit den besten Grüßen

Trient, 29. Juni 1982

gez. Enrico Pancheri

Preg.mo Signore  
arch. Giorgio ZIOSI  
Consigliere regionale  
T R E N T O

e p.c.

Preg.mo Signore  
dott. Erich ACHMÜLLER  
Presidente Consiglio regionale  
B O L Z A N O

Egregio Consigliere,

ho esaminato l'interrogazione da Lei presentata al Consiglio regionale in data 21 giugno corrente, recante il n. 124, con la quale la S.V. chiede di conoscere l'orientamento della Giunta regionale su alcuni problemi connessi con la prevista nomina del Consigliere regionale dott. Renato Vinante all'incarico di Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Al riguardo desidero fare presente alla S.V., dopo avere sottoposto ad una valutazione collegiale della Giunta regionale il testo dell'interrogazione in oggetto indicata, che allo stato attuale del procedimento di nomina la Giunta regionale non è nella condizione di potersi esprimere in ordine alle quattro richieste di chiarimento poste dalla S.V.

Infatti la nomina del dott. Vinante a Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, deliberata dalla Giunta provinciale di Trento in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo II dello Statuto Speciale di autonomia, dopo avere acquisito il parere del Ministro del Tesoro, e il parere favorevole della competente commissione del Consiglio provinciale di Trento, non è ancora perfezionata in quanto subordinata alla condizione della concessione della deroga da parte del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, per quanto riguarda il termine di efficacia della nomina stessa, in relazione all'incarico pubblico ricoperto dal Consigliere regionale dott. Vinante.

Di conseguenza, fino a che la nomina in oggetto non diverrà operante, non sussistono le condizioni per le quali possano essere esaminati e valutati i problemi conseguenti, in quanto nessun adempimento è stato finora richiesto alla Regione.

In particolare è da osservare che la problematica relativa al rapporto tra il Consigliere regionale dott. Vinante, nella sua qualità di membro del Consiglio regionale, e le eventuali cause di incompatibilità con la carica, appartiene alla esclusiva competenza della Commissione di convalida del Consiglio regionale ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale e della legislazione regionale in materia di elezioni del Consiglio regionale.

Relativamente al problema che si dovesse porre tra la posizione del dott. Vinante nella sua qualità di dipendente regionale e l'incarico di Presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, esso potrà essere esaminato e deciso dalla Giunta regionale solo nel momento in cui sarà attuale la fattispecie della nomina del dott. Vinante a Presidente di un istituto di credito a carattere regionale; di conseguenza anche il quesito relativo all'eventuale possibilità di collocare nella posizione di aspettativa il dott. Vinante potrà essere risolto in un momento successivo; ritengo comunque, che tenuto conto della legislazione vigente, il collocamento dello interessato in posizione di aspettativa difficilmente potrà essere configurato.

Tanto comunico alla S.V. non per eludere una risposta ai problemi sollevati, ma per rimanere nella corretta posizione giuridica e costituzionale in cui si trova la Giunta in ordine al problema sollevato, nel senso che non è consentito all'esecutivo regionale né esporre orientamenti relativi ad adempimenti rientranti nella competenza dell'organo legislativo regionale, né di anticipare soluzioni giuridiche a problemi che riguardano il rapporto di impiego pubblico tra il Consigliere dott. Vinante e la Giunta regionale, rapporto che, nel momento presente, è in atto, ma sospeso, in quanto il Consigliere dott. Vinante è collocato in aspettativa in base alla normativa regionale che regola la posizione dei dipendenti della Regione eletti alla carica di Consigliere regionale.

Con i migliori saluti.

f.to Enrico Pancheri

Trento, 29 giugno 1982

